

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

U.O. Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Prot. n° 13152

Roma 14 Novembre 2016

All'Assessore Dott. Alessandro Baccei
Assessorato Regionale all'Economia

Al Capo di Gabinetto
Dott.ssa Marisa Finocchiaro

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento
Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Dott. Salvatore Sammartano

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Finanze e Credito
Dott. Giovanni Bologna

Ai Sigg. Dirigenti Referenti Tecnici

LORO SEDI

Oggetto: Report della riunione del Coordinamento tecnico interregionale Affari Finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 9 novembre 2016 (ore 14.45) – Regione Lombardia, Via del Gesù 57 - Roma.

Presenti alla riunione i rappresentanti delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Presente per la Regione Siciliana: Dipartimento degli Affari Extraregionali – Dott.ssa Alessandra Caleca – Referente Commissione Affari Finanziari.

Per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome era presente il Dott. Paolo Alessandrini (in videoconferenza), Dirigente Rapporti con il Parlamento e Affari Finanziari.

I lavori sono stati aperti dal Coordinatore tecnico, Dott. Antonello Turturiello della Regione Lombardia, secondo l'ordine del giorno con gli esiti riportati.

1) Punti all'o.d.g. della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 novembre 2016.

Nessun punto di competenza della Commissione Affari Finanziari.

2) Punti all'o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni del 10 novembre 2016.

Punto 1) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2015.

Il Coordinatore tecnico ha proposto l'espressione del parere favorevole.

La Commissione, all'unanimità, ha approvato.

3) Punti all'o.d.g. della Conferenza Unificata del 10 novembre 2016.

Punto 1) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali concernenti le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico di cui all'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Il Coordinatore tecnico ha rimesso le valutazioni alle determinazioni della Commissione Affari Finanziari convocata in pori data ricordando che è in itinere un confronto con il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Baretta, e gli Assessori

delle Commissioni Affari Finanziari e Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il Coordinamento tecnico, all'unanimità, ha approvato.

Punto 2) Parere sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (A.C. 4127).

Il Coordinatore tecnico ha evidenziato che alcune delle proposte regionali hanno trovato accoglimento nel Ddl Legge di Bilancio 2017 ma altre ritenute essenziali non ancora. Pertanto, ha proposto di sospendere l'espressione del parere in attesa dell'esito del confronto con il Governo, formalizzando, tuttavia, un documento con alcuni emendamenti strategici da sottoporre all'approvazione della Commissione Affari Finanziari, convocata in pari data, e successivamente alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 novembre 2016 per trasmetterlo sia al Governo che alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, in quest'ultima la scadenza per la presentazione degli emendamenti è fissata al 10 novembre 2016.

“EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017 – 2019”.

- **Emendamento incostituzionalità norma riversamento allo Stato.**
- **Emendamento per favorire l'accelerazione degli investimenti.**
- **Emendamento per iscrizione dell'avanzo a bilancio.**
- **Emendamento per il riparto del Fondo per interventi a favore degli enti territoriali.**
- **Emendamento stabilizzazione del fondo per trasporto pubblico locale.**
- **Emendamento al DDL di Bilancio 2017 – Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.**

Il Coordinamento tecnico, all'unanimità, ha approvato il documento.

4) Ddl di Bilancio 2017.

Trattato al punto 3) dell'ordine del giorno.

5) Schema di decreto interdipartimentale attuativo dell'art. 1, commi 235 e 322 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), relativo all'anno 2013.

Il Coordinatore tecnico ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha sollecitato il riscontro dei dati da parte delle Regioni, evidenziando scostamenti significativi rispetto ai dati delle tabelle del Dipartimento delle Politiche Fiscali, affinché il provvedimento possa essere iscritto in tempi brevi all'ordine del giorno di una prossima seduta della Conferenza Stato-Regioni. Al momento gli scostamenti più rilevanti riguardano le Regioni Lombardia e Marche.

Il Coordinamento tecnico, all'unanimità, ha approvato.

6) Aggiornamenti contabilizzazione gestione fondi UE: Decreto MEF del 4/7/2012 di ulteriore aggiornamento del D.lgs n. 118/2011.

Il Coordinatore tecnico ha proposto la condivisione del quesito formulato per chiarire la contabilizzazione della gestione dei fondi UE da presentare in Commissione ARCONET.

In merito, il Coordinatore tecnico ha ricordato che con il decreto del MEF del 4 agosto 2016 sono state apportate integrazioni al paragrafo I “servizi per conto terzi e partite di giro” del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, con riferimento alla gestione dei fondi UE.

La Commissione ARCONET ha considerato l'elemento “*discrezionalità di scelta dei beneficiari*” da parte delle Amministrazioni titolari dei Programmi, quale discriminante per definire il metodo di contabilizzazione delle operazioni: nel caso in cui le Amministrazioni trasferiscano le risorse ad altri enti non beneficiari finali del contributo, c'è assenza di discrezionalità nelle scelte dell'Amministrazione e pertanto sembrerebbe possibile contabilizzare in partita di giro i flussi finanziari relativi alle attività svolte dalle Regioni in qualità di Autorità di gestione e di certificazione di programmi comunitari. Qualora, invece, l'Amministrazione eroghi le risorse a un beneficiario finale si concretizzerebbe “la discrezionalità” nella scelta del beneficiario e il principio contabile stesso individua le poche eccezioni che fanno riferimento ai flussi finanziari relativi alle attività svolte dalle Regioni in qualità di beneficiari diretti (es. risorse per assistenza tecnica) o in qualità di beneficiari capofila per l'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”.

Conseguentemente a partire dal bilancio di previsione 2017 le iscrizioni del Fondo Sociale Europeo ovvero del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, comprensivi delle risorse dei correlati cofinanziamenti regionali e le eventuali risorse per overbooking, saranno effettuate in coerenza con il nuovo principio che prevede l'utilizzo delle partite di giro. Se tale interpretazione estensiva fosse accolta dalla Commissione ARCONET, alla quale partecipa anche un magistrato della Corte dei Conti, sarebbe accolta in automatico anche dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti.

Il Coordinamento tecnico, all'unanimità, ha approvato.

7) Varie ed eventuali.

Il Coordinatore tecnico ha sollecitato la **trasmissione dei dati** concernenti la **riclassificazione dei bilanci secondo art. 19 bis Legge n. 166/2009 – Anno 2015 – da parte delle Regioni Abruzzo e Sicilia**.

Il Coordinamento tecnico, all'unanimità, ha reso atto.

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento e si allegano la documentazione e il foglio firma.

Roma 14 Novembre 2016

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento e si allegano la documentazione e il foglio firma.

Roma 14 Novembre 2016

F.to Il Referente

Dott.ssa Caleca Alessandra

Visto
Il Dirigente
Dott. ssa Margherita Cappelletti

EMENDAMENTI AL DDL “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017 – 2019”

1. Emendamento incostituzionalità norma riversamento allo Stato 1
2. Emendamento per favorire l’accelerazione degli investimenti 1
3. Emendamento per iscrizione dell’avanzo a bilancio 2
4. Emendamento per il riparto del Fondo per interventi a favore degli enti territoriali 2
5. Emendamento stabilizzazione del fondo per trasporto pubblico locale 3
6. Emendamento al DDL di Bilancio 2017 – Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario 4

1. Emendamento incostituzionalità norma riversamento allo Stato

Al comma 20 dell’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” sono abrogate le parole da “e al secondo periodo” fino al termine del comma.

Relazione

La seconda parte del comma è incostituzionale a proposito si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n.79/2014

IN SUBORDINE

Al comma 20 dell’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” le parole “*inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,*” sono sostituite dalle seguenti “*secondo le modalità stabilite dalla sentenza della Corte Costituzionale 79/2014*”.

Relazione

La seconda parte del comma è incostituzionale. Le modalità e la finalità del riversamento allo Stato devono seguire il giudizio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n.79/2014.

2. Emendamento per favorire l’accelerazione degli investimenti

Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “*Una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse.*”

IN ALTERNATIVA

Al termine del primo periodo del comma 1, dell'articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" è aggiunto il seguente: "Per il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse."

Relazione

L'emendamento mira ad accelerare gli investimenti sul territorio, mantenendo le finalità originarie previste dal ddl. Le RSO contribuiscono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica 2,7 miliardi nel 2017 e con l'emendamento si potrebbe svincolare una parte di questo avanzo per investimenti con la certezza dell'utilizzo delle risorse nei tempi stabiliti.

L'emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.

3. Emendamento per iscrizione dell'avanzo a bilancio

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Per l'anno 2017 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 4 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 6".

Relazione

La norma risponde all'esigenza di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, e favorire in particolare gli investimenti ed estende per il 2017 la facoltà, consentita alle Regioni nel 2015 e nel 2016, di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo. Nel 2015, il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto regioni ha confermato la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informativi interni di monitoraggio, anche in tempo reale, atti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibrio a fine esercizio. Tale capacità di monitoraggio è riconosciuta e premiata dallo stesso articolo 65 del ddl al comma 17, lett.c) ove per le amministrazioni che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali nel quale è rispettato il saldo è data possibilità di innalzare la spesa sostenibile per i rapporti di lavoro flessibile.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Emendamento per il riparto del Fondo per interventi a favore degli enti territoriali

All'articolo 63 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono abrogate le parole "da ripartire";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.822 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di

autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.”;

- c) al comma 4 le parole “*dei fondi di cui ai commi 1 e 3*” sono sostituite con “*del fondo di cui al comma 3*”.

IN SUBORDINE

All’articolo 63 del ddl A.C. 4127bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sono abrogate le parole “da ripartire”;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “*2 bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.700 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.”;*
- c) al comma 4 le parole “*dei fondi di cui ai commi 1 e 3*” sono sostituite con “*del fondo di cui al comma 3*”.

Relazione

Il fondo per il finanziamento degli interventi a favore degli enti territoriali in termini di saldo netto da finanziare è costituito con risorse regionali riversate allo Stato. L’emendamento mira a restituire le risorse alle regioni a statuto ordinario per almeno un importo definito. Inoltre, poiché le norme in materia di contabilità prevedono come termine per l’approvazione delle leggi regionali di bilancio e di deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali il 31 dicembre con orizzonte temporale di almeno un triennio si ritiene opportuno che le RSO in sede di autocoordinamento definiscano il riparto fra loro al più presto prima della scadenza dell’anno così da considerare queste risorse già nel bilancio di previsione.

5. Emendamento stabilizzazione del fondo per trasporto pubblico locale

All’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente comma

“ Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale.

IN ALTERNATIVA

“4. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.”

Dopo il comma 4, dell'articolo 65 del D.L. 4127 bis "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" è aggiunto il seguente comma:

6. Emendamento al DDL di Bilancio 2017 - Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario

La norma è finalizzata a garantire alle regioni a statuto ordinario e, di conseguenza agli enti locali, la certezza del contributo dello Stato al fine della programmazione dei servizi a favore dell'utenza. La dotazione del Fondo è determinata per gli anni 2017 e 2018 e il suo ammontare viene ancorato alla crescita tendenziale del PIL nominale. Il Fondo, infatti, finanzia i contratti di servizio (anche a seguito di gara). Viene abrogato il sistema di rideterminazione del Fondo in base all'andamento dei consumi dell'accisa sulle benzine e gasolio per autotrazione che hanno di per sé hanno andamento negativo. Si ricorda che il contratto di servizio remunera anche gli ammortamenti per investimenti sul TPL.

Relazione

"I bis. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale di 4.929.000.000 di euro per il 2017 e di 5.032.554.000 di euro per il 2018. A decorrere dall'anno 2019, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale."

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

a) al comma 1 sono abrogati il secondo e terzo periodo;

le seguenti modifiche:

"All'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e sue modifiche e integrazioni sono apportate

All'articolo 66 del D.L. 4127 bis "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" è aggiunto il seguente comma:

IN ALTERNATIVA

dell'inflazione programmata.

L'importo necessario per dare copertura al comma 2 è definito annualmente sulla base delle previsioni corrispondenti agli stanziamenti indicati sono già previsti nel bilancio dello Stato.

Il comma 1 non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica per il triennio poiché le somme

Relazione tecnica

La norma è finalizzata a garantire alle regioni a statuto ordinario e, di conseguenza agli enti locali, una certezza del contributo dello Stato per il triennio 2017 - 2019, al fine della programmazione dei servizi a favore dell'utenza, evitando che l'ammontare sia definito di anno in anno in relazione alle previsioni relative al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione.

Relazione illustrativa

4 bis. Nel saldo di cui al comma 4 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Relazione

Si richiede di non comprendere nel saldo di cui al comma 4 dell'articolo 65 del DDL di bilancio 2017 il disavanzo o l'avanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (articolo 3 commi 13 e 14 del D.Lgs 118/2011) in quanto tale disavanzo/avanzo trova già copertura/impiego ai sensi dell'articolo 3, commi 13 e 14 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e dal punto 16. Principio della contabilità finanziaria dell'Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1) *“Principi generali o postulati”* al D.Lgs 118/2011.

Gestione delle risorse per programmi comunitari in partita di giro - *quesito per Arconet*

Con il decreto del MEF dello scorso 4 agosto 2016 sono state apportate integrazioni al paragrafo I “servizi per conto terzi e partite di giro” del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, con riferimento alla gestione dei fondi UE.

La Commissione Arconet ha considerato l’elemento “*discrezionalità di scelta dei beneficiari*” da parte delle Amministrazioni titolari dei Programmi, quale discriminante per definire il metodo di contabilizzazione delle operazioni: nel caso in cui le Amministrazioni trasferiscano le risorse ad altri enti non beneficiari finali del contributo, c’è assenza di discrezionalità nelle scelte dell’Amministrazione e pertanto sembrerebbe possibile contabilizzare in partita di giro i flussi finanziari relativi alle attività svolte dalle Regioni in qualità di Autorità di gestione e di certificazione di programmi comunitari. Qualora, invece, l’Amministrazione eroghi le risorse a un beneficiario finale si concretizzerebbe “la discrezionalità” nella scelta del beneficiario e il principio contabile stesso individua le poche eccezioni che fanno riferimento ai flussi finanziari relativi alle attività svolte dalle Regioni in qualità di beneficiari diretti (es. risorse per assistenza tecnica) o in qualità di beneficiari capofila per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”.

Conseguentemente a partire dal bilancio di previsione 2017 le iscrizioni del Fondo Sociale Europeo ovvero del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, comprensivi delle risorse dei correlati cofinanziamenti regionali e le eventuali risorse per overbooking, saranno effettuate in coerenza con il nuovo principio che prevede l’utilizzo delle partite di giro.

La contabilizzazione dei fondi comunitari in partita di giro rende necessario adottare alcune modalità operative particolari che consentano il rispetto delle regole proprie delle partite di giro (quadratura tra accertamenti e impegni); ad esempio: per evitare la formazione di economie di spesa in partita di giro, l’impegno - sul bilancio effettivo - del cofinanziamento autonomo (anche dell’overbooking) a favore dell’entrata in partita di giro deve avvenire contestualmente all’assunzione dell’impegno sui capitoli di spesa in partita di giro.

Si ritiene infine necessario prevedere una “deroga” alle regole delle partite di giro – quadratura accertamenti /impegni – tenuto conto che eventuali rettifiche finanziarie nette (ossia senza possibilità di sostituzione della spesa) comporteranno una squadratura tra accertamenti e impegni, con la conseguente formazione di un disavanzo.

Si chiede alla Commissione Arconet se concorda su tale interpretazione.